



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

REGOLAMENTO PER LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI E LE SEGNALAZIONI

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari nella seduta del 3 giugno 2026

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure da adottarsi per le nomine, le designazioni e le segnalazioni di iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, a seguito di:

- a) richieste di nominativi, di elenchi di nominativi o di terne pervenute e/o formulate da soggetti pubblici e privati, Enti o Istituzioni;
- b) disposizioni di legge, o comunque normativi, per un nominativo singolo, di elenchi di nominativi o di terne, per la parte compatibile e/o non in contrasto alla norma.

Articolo 2

REQUISITI DI PROFESSIONALITA', DI COMPETENZA ED ETICI

Nel segnalare i nominativi degli Iscritti, il Consiglio dell'Ordine, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere conto, scegliendoli, dei comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nel settore di intervento attraverso un'adeguata esperienza.

In ogni caso, non sono nominabili, designabili o segnalabili i nominativi degli Iscritti:

- a) che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) che abbiano subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione;

- d) che abbiano procedimenti disciplinari avviati o in fase di pre-istruttoria alla data di invio della comunicazione di invito a candidarsi da parte dell'Ordine;
- e) che risultino morosi nel pagamento delle quote di iscrizione annuali, anche per l'anno in corso, o che siano debitori di qualsiasi somma a qualsiasi titolo dovuta all'Ordine;
- f) che non abbiano conseguito i crediti formativi richiesti per la formazione professionale continua in uno dei due trienni di formazione precedenti a quello in corso;
- g) che abbiano rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine di Cagliari;
- h) che abbiano in corso cause civili, amministrative o del lavoro contro l'Ordine;
- i) che abbiano promosso cause civili, amministrative o del lavoro contro l'Ordine negli ultimi 4 anni e ne siano risultati soccombenti anche con sentenza non definitiva;
- j) che abbiano un numero di anni di iscrizione all'Ordine inferiore ad un determinato numero di anni, definito di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine, in funzione della nomina, designazione o segnalazione;
- k) che abbiano una età anagrafica superiore agli 80 (ottanta) anni;
- l) che abbiano presentato la candidatura oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.

Non sono, inoltre, designabili, al solo fine di consentire una giusta rotazione delle nomine, gli iscritti il cui nominativo sia stato già segnalato dal Consiglio dell'Ordine da meno di 2 (due) anni, fatta eccezione per coloro i quali siano stati segnalati per nomine o designazioni non retribuite.

Articolo 3

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA PARTE DEGLI ISCRITTI

Il Presidente dell'Ordine o il Segretario autorizzano il personale della Segreteria dell'Ordine a dare immediata comunicazione agli Iscritti delle richieste di nominativi formulate dal soggetto pubblico o privato ovvero a seguito della disposizione normativa, mediante pubblicazione della richiesta sul sito e/o mediante circolarizzazione con posta elettronica, stabilendo un termine tassativo entro il quale dovranno pervenire le eventuali candidature.

Alle candidature, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:

- 1) il curriculum vitae, con indicate le nomine e designazioni affini;

2) una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46, lettera c, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, contenente l'assenza delle cause di non nominabilità, designabilità o segnalabilità riportate dalla lettera a) alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento. Il Consiglio può altresì richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine per la produzione di quanto richiesto.

Articolo 4

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Decorsi i termini per la presentazione delle candidature degli Iscritti, la nomina, designazione o segnalazione sarà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Il Consiglio dell'Ordine, prima di deliberare in merito, verifica preliminarmente l'ammissibilità di tutte le candidature secondo le cause di non nominabilità, designabilità o segnalabilità.

Articolo 5

PROCEDURA DI NOMINA E CRITERI DI SELEZIONE

Al completamento dell'attività istruttoria e nella stessa seduta, il Consiglio dell'Ordine delibera sui nominativi dei Candidati ritenuti ammissibili.

Le valutazioni del Consiglio vengono effettuate tenendo in debita considerazione i requisiti di cui al precedente articolo due del presente regolamento.

Si procede, quindi, alla votazione ed al fine di scegliere tra le candidature pervenute, ogni Consigliere esprimerà tante preferenze in funzione del numero dei candidati da selezionare.

Verranno nominati, designati o segnalati il candidato o i candidati che riporteranno il maggior numero di voti; in caso di parità di voti prevale in candidato con più anni di iscrizione all'Ordine; a parità di iscrizione all'Ordine prevale il candidato di minore età anagrafica.

Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il numero delle candidature pervenute risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei nominativi.

Articolo 6

NOMINA PER LE TERNE PER L'ESAME DI STATO

Nella scelta delle terne di nominativi per la Commissione per gli Esami di Stato, il Consiglio dell'Ordine dovrà deliberare affinché un candidato per ogni terna sia un consigliere dell'Ordine, definendo i nominativi.

Articolo 7

PROCEDURA DI NOMINE URGENTI

Laddove la richiesta del soggetto pubblico o privato ovvero la disposizione normativa pervenisse o si dovesse applicare in tempi troppo ristretti per procedere ai sensi dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, il Presidente dell'Ordine procederà autonomamente alla segnalazione dei nominativi richiesti, tenendo conto delle cause di non nominabilità, designabilità o segnalabilità e del principio di rotazione statuiti dall' art. 2 del presente regolamento.

Articolo 8

PUBBLICITA'

I nominativi delle persone designate con delibera del Consiglio dell'Ordine sono resi pubblici mediante pubblicazione delle designazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ordine e con ogni altro mezzo che il Presidente dell'Ordine riterrà più opportuno.